CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

Discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere

prova pratica 10 ottobre 2022

Caso

Tizio è nato a Moncalieri in data 1/1/1975, come risulta dall'estratto integrale di atto di nascita (cfr. doc. n. 2), non ha contratto matrimonio ma, per lunghi anni, ha avuto una relazione stabile con la signora Caia. Dall'unione è nata la figlia Caietta, oggi di anni 11 (cfr. doc. n. 3 e 4). Le parti non sono più conviventi dal 2019 ma continua a frequentare regolarmente la figlia e Caia.

Tizio ha avvertito sin dall'infanzia di possedere un'identità di genere femminile, contrapposta al sesso biologico e tale discrepanza è stata fonte di grave sofferenza. Tuttavia, solo a partire dal 2017 ha intrapreso un percorso psicologico, psicoterapeuta e psicoanalista con un approfondito esame medico, consistito in una serie di colloqui, di chiarificazioni e visite/cure specialistiche, al fine di intraprendere il percorso di riconoscimento del genere femminile da sempre percepito.

Terminato il percorso, dopo aver valutato attentamente la sua capacità decisionale, esaminando in modo particolare e dettagliato l'opportunità di effettuare una riattribuzione dell'identità di genere, da maschile a femminile, gli specialisti sono pervenuti ad una diagnosi di transessualità.

Tizio ha già informato le persone a lui care del percorso intrapreso, e tutti hanno reagito positivamente, il *real life test* si è concluso nel migliore dei modi e nel 2021 ha deciso di completare il percorso di transizione anche dal punto di vista fisico e burocratico.

Pertanto, desidera che

- Venga accertato e dichiarato a seguito della terapia ormonale, dei trattamenti cui si è
 sottoposto e degli aspetti psicologici comportamentali e fisici che presenta, che concorrono
 a comporre la sua identità di genere, ha assunto lo status di "donna" ed ha pertanto diritto
 all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- 2. per l'effetto venga disposto con sentenza il diritto di Tizio ad essere autorizzato a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- 3. per l'ulteriore effetto, ordinare all'Ufficio Anagrafe del Comune di WWWW di rettificare il suo certificato di nascita atto, facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come "FEMMINILE" e come "FFFFFF" e non altrimenti e di darne comunicazione al Comune di residenza.

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

Discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere

prova pratica 10 ottobre 2022

(dott.ssa Serafina Aceto)

FONTI NORMATIVE

- Artt. 2, 3 e 32 Cost.
- Art. 8 CEDU
- Raccomandazione CM/REC. 2015
- Legge 164/1982 e successive modificazioni
- DPR 396/2000 art. 89
- Art. 3, Legge 898/1970

GIURISPRUDENZA citata

- Corte Costituzionale 221/2015
- Corte Costituzionale 180/2017
- Cass. Civ. Sez. I, 20/7/2015 n. 15138
- Cass. Civ. Sez. I, 17/2/2020 n. 3877 e Corte d'Appello di Torino Sez. Famiglia 28/3/2018 n. 569 (*in tema di nome*)
- Cass. Civ. Sez. VI, 12/3/2018 n. 5883 in caso di cambiamento di sesso, il figlio può avere diritto all'assegno di mantenimento da parte dei genitori per un periodo di tempo ulteriore
- Tribunale Savona 30/3/2016 n. 357 (tra le prime pronunce di merito)
- Tribunale di Lucca, ord. 14/1/2022 rettificazione di sesso e mancata conversione in matrimonio dell'unione civile: una questione di legittimità costituzionale



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Settima Sezione Civile

Il	Tr	ibuna	le, ii	n comp	osizio	ne col	legial	le nel	le p	persone	dei	seguenti	magist	trati:
_								_						

ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
avente ad oggetto: Domanda di riconoscimento di genere femminile ai sensi della L. 164/1982 e d. Lgs. 150/2011
promossa da:
elettivamente domiciliato
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato -
- parte attrice -
contro
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
- parte convenuta contumace -

E CON L'INTERVENTO

della **Procura della Repubblica** presso il Tribunale di Torino, in persona del Procuratore *pro tempore*, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 130 (10138 – TO)

- parte intervenuta -


E CON L'INTERVENTO

del **Ministero dell'Interno**, c.f. 80014130928, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, c.f. 80101970012 — pec ads.to@mailcert.avvocaturastato.it, domiciliataria in via dell'Arsenale n. 21

- parte intervenuta -

CONCLUSIONI

Parte attrice – come da conclusioni depositate in PCT in data
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
In via principale: - accertare e dichiarare che a seguito della terapia ormonale, dei
trattamenti cui si è sottoposto e degli aspetti psicologici comportamentali e fisici che presenta, che
concorrono a comporre la sua identità di genere, ha assunto lo status di "donna" ed ha pertanto
diritto all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso; - per l'effetto disporre
con sentenza il diritto di ad essere autorizzato a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-
chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, primari e secondari, da
maschili a femminili;
- per l'ulteriore effetto, ordinare all'Ufficio Anagrafe del Comune di di rettificare il suo
certificato di nascita , facendo constare, per mezzo di
annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed
intendersi rispettivamente come "FEMMINILE" e come "e non altrimenti e di darne
comunicazione al Comune di residenza. In via subordinata, per i motivi di cui in premessa, ovvero
l'urgenza di parte attrice di addivenire alla rettifica dei dati anagrafici,
qualora l'Ill.mo Collegio ritenesse di subordinarla alla realizzazione di interventi, parte istante
rinuncerebbe a chiederne l'autorizzazione e quindi domanda:
- accertare e dichiarare che a seguito della terapia ormonale, dei trattamenti cui si è
sottoposto e degli aspetti psicologici comportamentali e fisici che presenta, che concorrono a
comporre la sua identità di genere, ha assunto lo status di "donna" ed ha pertanto diritto
all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per l'ulteriore effetto, ordinare all'Ufficio Anagrafe del Comune di di rettificare il suo
certificato di nascita , facendo constare, per mezzo di
annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed
intendersi rispettivamente come "FEMMINILE" e come " e non altrimenti e di darne
comunicazione al Comune di residenza. In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari".
Con rinuncia ai termini <i>ex</i> artt. 183 e 190 c.p.c.
Parte intervenuta – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
Accogliersi la domanda con rinuncia al deposito della comparsa conclusionale
Parte intervenuta - Ministero dell'Interno
Giudicarsi secondo giustizia sulle domande attoree e disporsi, nei confronti dell'Amministrazione
dell'Interno, l'integrale compensazione delle spese
Collegio delli
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del il signor di sesso gonadico, cromosomico ed
ormonale maschile, rappresentava a questo Tribunale di essere nato a
risulta dall'estratto integrale di atto di nascita (cfr. doc. n. 2), di non aver contratto matrimonio ma, per
lunghi anni, di aver avuto una relazione stabile con la signora. Dall'unione è nata la figlia
di anni rappresentata nel presente procedimento dalla madre (cfr. doc. n. 3 e 4).



La domanda formulata in via principale è fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono, alla luce delle recenti pronunce sia della Corte Costituzionale sia dalla Corte di Cassazione, in più occasioni chiamate per decidere se il trattamento medico-chirurgico sia da considerarsi un presupposto necessario per realizzare il c.d. adeguamento anagrafico rispetto alla identità sessuale.

Secondo un primo orientamento, consolidato prevalentemente nella giurisprudenza di merito e basato su un'interpretazione letterale e storico-culturale delle disposizioni legislative in materia – il raggiungimento dell'identità sessuale, divergente da quella anagrafica, era realizzabile solo laddove l'interessato si fosse preventivamente sottoposto ad un intervento medico chirurgico di "adeguamento" dei caratteri sessuali c.d. primari al genere sessuale desiderato.

Tale linea interpretativa, tuttavia, è stata superata da due importanti pronunce. In primo luogo, giova richiamare la sentenza n. 15138/2015, in occasione della quale la Corte di Cassazione ha deciso che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari «non può che essere una scelta espressiva dei diritti inviolabili della persona, sacrificabili soltanto se vi siano interessi superiori di carattere collettivo da tutelare espressamente indicati dal legislatore». In particolare, dal combinato disposto dell'art. 1 della 1. n. 164/1982 (che fa un generico riferimento ai "caratteri sessuali" senza distinguere tra caratteri sessuali primari e secondari) e del successivo art. 3 (a mente del quale l'intervento chirurgico debba essere autorizzato "quando necessario"), è stata esclusa l'obbligatorietà dell'intervento chirurgico. In materia, come anticipato, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale nel senso che "la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali" e "la scelta sulle modalità attraverso le quali realizzare il percorso di transizione – con l'assistenza del medico e di altri specialisti - è rimessa, dunque, al singolo. Tale percorso non può che tener conto degli "aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere" (cfr. Corte Costituzionale n. 221/2015).

Alla luce degli enunciati principi, in seno alla giurisprudenza di primo grado, si è formato un orientamento giurisprudenziale che ritiene l'intervento sanitario non più indispensabile nei casi in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la percezione psicologica non determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto degli organi sessuali. E, ancora, si è ritenuto sufficiente l'adeguamento mediante il ricorso ad una cura ormonale del fenotipo al sesso mentale, là dove consentiva all'interessato di raggiungere stabilità e benessere psicofisico. In conclusione, la tesi che sosteneva l'obbligatorietà dell'intervento chirurgico è stata superata da quella che sostiene l'*eventualità* del trattamento chirurgico se la persona ha raggiunto già un equilibrio psico-somatico e ha portato a maturazione la consapevolezza della propria identità alla salute fisica o psicologica dell'interessato, bene costituzionalmente tutelato ai sensi dell'art. 32 Cost. (cfr., tra le tante: Tribunale di Brescia Sentenza n. 827/2020; Tribunale di Como Sentenza n. 374/2020; Tribunale di Cremona Sentenza n. 835/2019; Tribunale di Milano Sentenza n. 1285/2020, Sentenza n. 1477/2020, Sentenza n. 1888/2020, Sentenza n. 11/2020).

Tuttavia, certo non si può trascurare che la stessa giurisprudenza sostiene che sia ineludibile "un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona" (così ancora Corte Cost. n. 221/2015 ed in senso conforme Cass. 15138/2015). Della necessità dell'intervento chirurgico per l'ottenimento della rettifica dei dati anagrafici è tornata ad occuparsi, nel

luglio 2017, la Corte Costituzionale decretandone nuovamente la non obbligatorietà. La Consulta, richiamate tutte le considerazioni già svolte nella precedente sentenza n. 221/2015, testualmente ha dichiarato: "In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata6, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere" (Sentenza 13 luglio 2017, n. 180).

Orbene, tornando al caso in esame, il signor ha raggiunto uno stabile equilibrio psico-somatico tanto da aver maturato la consapevolezza della propria identità sessuale, a prescindere dall'intervento chirurgico, vivendo da molti anni, ed in piena armonia, completamente al femminile nella vita privata, nelle relazioni familiari, sociali ed affettive tramite il nome utilizzato in tutti i rapporti pubblici e privati; da un punto di vista personale, oramai interiorizzato (cfr. documentazione in atti, relazione n. a firma della dott.ssa e relazione del del del a firma del dott. nonché dichiarazioni rese dalla parte personalmente al Giudice Istruttore nel corso dell'udienza del 24.3.2021).

Dalla documentazione medica e specialistica versata in atti, la parte attrice non presenta disturbi psicopatologici tali da ostacolare ogni tipo di intervento chirurgico come dalla stessa domandato al fine di adeguare anche i caratteri somatici-sessuali primari e dispone di capacità cognitive e volitive integre: pertanto, la domanda rassegnata nelle conclusioni di essere autorizzato a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri sessuali primari e secondari da maschile a femminile, rappresentano il momento conclusivo delle scelte effettuate, che sono caratterizzate dai requisiti della inequivocabilità, definitività e irreversibilità, del percorso di transizione, tutti presupposti richiamati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Si provvede, quindi, come in dispositivo, accogliendo anche questa domanda.

A seguito dell'intervenuta modificazioni dei caratteri sessuali secondari e della stabile identificazione con il genere femminile, in ragione di un costante vissuto di genere nel ruolo di donna, la parte attrice ha raggiunto una condizione di benessere e di adeguato equilibrio psico-fisico. La sua condizione si è stabilizzata grazie al cambiamento dei caratteri sessuali secondari per via dei trattamenti ormonali e la scelta di genere femminile è stata costante fin dall'adolescenza e maturata con il tempo. Pertanto, all'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.

L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. 164/1982 - consegue necessariamente l'attribuzione del sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro, si evince sia dell'articolo 5 L. 164/1982 ("le attestazioni ... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome") sia dalla normativa in materia di Stato (art. 35 DPR 03/11/2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.

Il prenome di parte attrice, pertanto, deve essere rettificato - conformemente a quanto richiesto - da "a risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni la parte attrice è conosciuta nel mondo esterno. Si provvede, quindi, come in dispositivo.

Le spese processuali sono compensate tra le parti in ragione della particolarità della materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82 e 49 DPR 396/2000,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa nato a in data e residente in attribuendo il sesso femminile e il prenome di ""."
ORDINA all'Ufficio Anagrafe del Comune di di rettificare il suo certificato di nascita atto n. , facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come "FEMMINILE" e come "e non altrimenti e di darne comunicazione anche al Comune di residenza.
AUTORIZZA il signor a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino in data
Il Giudice Relatore Il Presidente